

Divieti assurdi: nessuna sanzione se si usano i caminetti “proibiti”

Avevamo parlato recentemente del [divieto di utilizzare vecchi caminetti](#) aperti (e a bassa efficienza) previsto dal PAIR 2020. Il Piano Aria Integrato Regionale) stabilisce il divieto - fino al 31 marzo dell'anno prossimo - di utilizzo di combustibili solidi (legna, etc.) per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore al 75% e nei focolari (ossia nei caminetti) aperti o che possono funzionare aperti, siti in unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicati nei comuni della regione i cui territori sono interamente siti a quota altimetrica inferiore ai 300 metri.

Però, quasi fosse una grida mazoniana la normativa in questione non prevede sanzioni in caso di violazione del divieto ed è questa la ragione per cui essa viene totalmente disattesa, soprattutto ad opera dei comuni!!!!

La normativa regionale stabilisce, difatti, che nei comuni che abbiano territori posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 metri i sindaci dovrebbero, con propria ordinanza, individuare le zone situate al di sotto di tale quota ed alle quali si applica il divieto di cui abbiamo detto. Ove i comuni non provvedano nel senso anzidetto, il divieto si applica a tutto il territorio comunale.

Il PAIR 2020 stabilisce, inoltre, in applicazione del DPR 74/2013, di regolamentare le modalità di installazione, manutenzione e controllo degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile, nonché di implementare un sistema informativo regionale, il “catasto degli impianti termici”, per censire la tipologia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti sul territorio regionale.